

La presente deliberazione viene affissa il 13 NOV. 2002 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 539 del 12 NOV. 2002

OGGETTO: Intesa di programma - Accordo di programma quadro: "Infrastrutture per i Sistemi Urbani". Protocollo aggiuntivo del 07.03.2001. Recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento-Stazione di Vitulano da adibire ad itinerario turistico: Approvazione schema di contratto di affitto di immobili di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. .

L'anno duemiladue il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--|------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Rosario SPATAFORA | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) Dott. Michele RAZZANO | - Assessore | _____ |
| 4) P.A. Mario BORRELLI | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Raffaele DI LONARDO | - Assessore | _____ |
| 7) <u>Sig. Claudio PRINCIPE</u> | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Giorgio C. NISTA | - Assessore | _____ |
| 9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dott. Gianclaudio IANNELLA~~
L'ASSESSORE PROPONENTE Carmine Nardone

Giuseppe Bagnoli

LA GIUNTA

- Con l'atto deliberativo della G.P. n°501 dell'11.12.2001 veniva approvato il progetto relativo all' "Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia. Punto informativo ed attrezzature di supporto al turismo in Benevento. Servizi di accoglienza" - (COD.BN/E07). Importo €. 1.136.205,18 (£.2.200.000.000);
- Con nota prot./SIT n°9076 del 25.7.2002, è stato richiesto alla Regione Campania di poter suddividere il citato progetto in due interventi allo scopo di poter procedere separatamente all'affidamento dei due interventi previsti nel progetto generale (Pista ciclabile e Punto informativo) a causa della indisponibilità dei terreni previsti per la pista ciclabile;
- La Regione Campania con proprio decreto n°241 del 12.9.2002 ha autorizzato la ripartizione dei due interventi individuandoli con la seguente dicitura:

- "Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia" – (COD.BN/E07 a). Importo € 877.976,73 (€ 1.700.000.000);
- "Itinerario turistico, pista ciclabile ed oasi paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dimessa Benevento Stazione di Vitulano della Ferrovia Benevento/Foggia. Punto informativo ed attrezzature di supporto al turismo in Benevento. Servizi di accoglienza" – (COD.BN/E07 b). Importo € 258.228,45 (€ 500.000.000);

Considerato che:

- per la realizzazione dei lavori della pista ciclabile occorre acquisire i terreni di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la quale è stato già concordato l'unito schema di contratto di affitto dei terreni interessati, che prevede l'affitto dei terreni della strada ferroviaria dei due tratti compresi tra Vitulano / Benevento e tra Benevento / Contrada Acquafredda;

Per tutto quanto detto si propone di:

- approvare l'unito schema di contratto di affitto dei terreni della strada ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dei due tratti compresi tra Vitulano / Benevento e tra Benevento / Contrada Acquafredda;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione del contratto di affitto, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per gli adempimenti di propria competenza;
- di delegare l'ing. Angelo Fuschini, Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento alla sottoscrizione del contratto di affitto allegato;
- di imputare la spesa di € 46.850,00, oltre IVA pari a € 9.370,00, e quindi a complessivi € 56.220,00, a titolo di fitto e/o anticipo sulla futura compravendita, sul cap. n° 19605/A del bilancio 2002.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente S.I.
(dott. ing. Angelo Fuschini)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Mollo)

19605/1
69

2239/02

DELIBERA

- approvare l'unito schema di contratto di affitto dei terreni della strada ferroviaria, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dei due tratti compresi tra Vitulano / Benevento e tra Benevento / Contrada Acquafredda;
- di trasmettere copia della delibera di approvazione del contratto di affitto, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per gli adempimenti di propria competenza;
- di delegare l'ing. Angelo Fuschini, Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento alla sottoscrizione del contratto di affitto allegato;
- di imputare la spesa di € 46.850,00, oltre IVA pari a € 9.370,00, e quindi a complessivi € 56.220,00, a titolo di fitto e/o anticipo sulla futura compravendita, sul cap. n° 19605/1 del bilancio 2002.

Con successiva e separata votazione la Giunta ha dichiarato il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza.



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Affari Generali e Personale

896
rapulor

Prot. n.

Benevento, lì.....

U.O.: GIUNTA/Consiglio



AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
UFFICIO LEGALE/CONTRATTI

AL PRESIDENTE
NUCLEO VALUTAZIONE
C/o RAGIONERIA

AL PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI
C/o Ragioneria

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA n° 539 DEL 12.11.2001 AD OGGETTO: INTESA
DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO: INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI -
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 7.03.2001 -
RECUPERO DELLA SEDE FERROVIARIA DISMESSA
BENEVENTO STAZIONE DI VITULANO DA ADIBIRE AD
ITINERARIO TURISTICO: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO DI AFFITTO DI IMMOBILI DI
PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S. P. A**

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in
oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso

CONTRATTO DI AFFITTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA'
DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

-----0-----

PREMESSO

- che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.) è proprietaria di un vasto compendio immobiliare costituente due tratti, non più in esercizio a seguito di variante di tracciato, della linea ferroviaria Napoli-Foggia ricompresi – per quel che interessa il presente Atto - tra le stazioni di Vitulano (Km. 109+508) e Benevento (Km. 102+680), nonché fra quelle di Benevento (Km. 100+500) e Apice (al Km. 97+063, località Acquafredda) per una superficie complessiva pari a mq. 550.267 circa (cinquecentocinquantamilduecentosessantasette);
- che il suddetto compendio - costituito da aree, fabbricati, opere d'arte e pertinenze - risulta non più funzionale alla gestione caratteristica dell'impresa RFI;
- che la Provincia di Benevento – potendo usufruire di appositi finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Campania – ha manifestato l'interesse ad utilizzare il compendio immobiliare sopraindicato a fini pubblici per la realizzazione di una pista ciclabile;
- che al momento – in attesa della definizione delle necessarie procedure amministrative propedeutiche alla concessione regionale delle risorse economiche indispensabili all'acquisto degli immobili in questione – la Provincia ha chiesto a RFI di poter ottenere comunque in locazione, e a titolo oneroso, detto compendio per utilizzarlo per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali, impegnandosi ad eseguire sia per i terreni che per i fabbricati - a proprie cure, spese e responsabilità ed in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa civilistica in materia -, la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che le Parti come appresso costituite convengono sulla circostanza che si addivenga alla vendita dell'intero complesso immobiliare nell'ambito della validità fissata dal presente atto, convenendo altresì che il relativo valore – dal quale verranno scomputati i canoni complessivamente corrisposti – sarà commisurato alla stima effettuata dal Ministero delle Finanze – Agenzia del Territorio (ex U.T.E.) di Benevento - che si allega al presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale (N.B. relativamente al valore di vendita attribuito all'intero complesso dall'ex UTE, vale rappresentare che dalla tratta Benevento/Acquafredda risulta completamente rimosso sia l'armamento che ogni altra sovrastruttura ferroviaria. Al valore determinato di € 425.700 andrà sommato l'importo di € 86.200, precedentemente sottratto – quale valore di smantellamento della linea - in mancanza di tale informazione. Il prezzo definitivo di vendita (complessivo delle due tratte) viene

convenuto sin d'ora dalle Parti in € 511.900,00. Da tale importo saranno scomputati i corrisposti canoni di locazione fino alla data del rogito) -, redatta sulla base della destinazione urbanistica dei cespiti risultante dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Benevento;

- che la Provincia provvederà a propria cura, spese e responsabilità, senza onere alcuno per RFI:
 - ♦ allo smantellamento – previo accordo tecnico con i Direttori Compartimentali Infrastruttura e Movimento territoriali - dell'armamento (Binari, Pali T.E., materiale I.S. e quantaltro) dei tratti di linea sopra indicati e alla consegna dei materiali stessi in località vicinore che sarà per tempo indicata dai Responsabili di R.F.I. sopraindicati;
 - ♦ ad effettuare ogni ed eventuale attività/procedura catastale (accatastamenti, frazionamenti, ecc.) connessa alla vendita. Per tale specifico aspetto si autorizza sin d'ora l'Amministrazione Provinciale ai relativi adempimenti.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., codice fiscale 01585570581, partita IVA 01008081000, in persona del....., natoil....., di seguito più brevemente denominata RFI e/o Locatore

E

La Provincia di Benevento, codice fiscale 92002770623, in persona dell'ing. Angelo Fuschini, nato a Solopaca (BN), il 14.02.1943, nella qualità di Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento, di seguito più brevemente denominato Provincia e/o Conduttore,

si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

R.F.I. S.p.A. concede in affitto e consegna alla Provincia di Benevento, che accetta e prende in custodia, le aree, i fabbricati e le opere d'arte facenti parte del complesso immobiliare costituente i due tratti, non più in esercizio a seguito di variante di tracciato,

della linea ferroviaria Napoli-Foggia ricompresi tra le stazioni di Vitulano (Km. 109+508) e Benevento (Km. 102+680), per una superficie pari a mq 411.517 (quattrocentoundicimilacinquecentodiciassette), comprensivi di mq 930 di fabbricati, nonché fra quelle di Benevento (Km. 100+500) e Apice (Km. 97+063, località Acquafredda), per una superficie pari a mq. 138.750 (centotrenttomilasettecentocinquanta), comprensivi di mq 122 di fabbricati, e quindi complessivamente pari a complessivi mq 550.267 (cinquecentocinquantamiladuecentosessantasette), per essere destinate ad usi pubblici (pista ciclabile).

Dette aree risultano così censite in catasto nel Comune di Benevento:

- Tratta Vitulano (Km. 109+508) - Benevento (Km. 102+680), per una superficie pari a mq 411.517 (quattrocentoundicimilacinquecentodiciassette), comprensivi di mq 930 di fabbricati, così distinta:

foglio 14: p.lla 36 (mq. 73.610), p.lla 40 (mq. 4.500), p.lla 41 (mq.1.300), p.lla 148 (mq. 420), p.lla 203 (mq.5.470); **foglio 24:** p.lla 14 (mq. 20.510), p.lla 15 (mq. 1.330), p.lla 66 (mq. 38.250), p.lla 77 (mq. 9.100), p.lla 79 (mq. 1.650), p.lla 12 (mq. 661 con fabbricato della sup. mq 110); **foglio 28:** p.lla 1 (mq. 4.100), p.lla 5 (mq. 760), p.lla 7 (mq. 380 con fabbricato della sup. mq 130), p.lla 18 (mq. 66.700, p.lla 19 (mq. 16.080), p.lla 23 (mq. 330), p.lla 31 (mq. 1.000), p.lla 108 (mq. 390), p.lla 121 (mq. 1.310), p.lla 230 (mq. 49.400), p.lla 237 (mq. 470), p.lla 231 (mq. 9.920), p.lla 122 (mq. 380), p.lla 114 (mq. 5.200), p.lla 34 (mq. 4.500), p.lla 28 (mq. 2.680), p.lla 22 (mq. 12.320), p.lla 429 (mq. 641), p.lla 430 (mq. 3.244), p.lla 431 (mq. 245), p.lla 432 (mq. 399), p.lla 433 (mq. 135), p.lla 434 (mq. 218), p.lla 435 (mq. 129), p.lla 436 (mq. 810); **foglio 36,** p.lla 12 (mq. 8.130), p.lla 13 (mq. 1.250), p.lla 18 (mq.2.350), p.lla 11 (mq.330); **foglio 29,** p.lla 58 (mq.13.460), p.lla 50 (mq. 1.580), p.lla 121 (mq.985 con fabbricato della sup. mq 250) , p.lla 48 (mq.750) , p.lla 49 (mq.330); **foglio 26,** p.lla 40 (mq.14,570), p.lla 41 (mq. 18,150) , p.lla 37 (mq. 640) , p.lla 45 (mq. 1.480) , p.lla 38 (mq. 105 con fabbricato della sup. mq 140) , p.lla 516 (mq. 1.216) , p.lla 39 (mq. 450) , p.lla 357 (mq. 70) , p.lla 358 (mq. 255) , p.lla 359 (mq. 35) , p.lla 46 (mq. 350) , p.lla 43 (mq. 7.910) , p.lla 47 (mq. 420).

- Tratta Benevento (Km. 100+500) e Apice (Km. 97+063, località Acquafredda), per una superficie pari a mq. 138.750 (centotrenttomilasettecentocinquanta), comprensivi di mq 122 di fabbricati, così distinta:

foglio 17, p.lla 51 (mq. 53.450), p.lla 50 (mq. 500 con fabbricato della sup. mq. 122), p.lla 56 (mq. 20.480), p.lla 49 (mq. 3.080), p.lla 622 (mq. 46.480), p.lla 52 (mq. 390), p.lla 53 (mq. 670), p.lla 94 (mq. 7.010), p.lla 54 (mq. 390), p.lla 55 (mq. 300); **foglio 19,** p.lla 27/porzione (mq. 6.000).

Detti immobili risultano già tutti intestati al Demanio dello Stato, Ramo Ferrovie, così come meglio indicato nei prospetti riepilogativi e nelle planimetrie che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Gli immobili in questione vengono concessi in locazione - per uso pubblico e per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali - alla Provincia che si obbliga, ora per allora, pena la risoluzione del presente atto, a non conferire agli stessi destinazione diversa da quella indicata.

ARTICOLO 3 DURATA

Il presente contratto, stipulato quale scrittura privata autenticata (art.1350 c.c.) e trascritto (art. 2643 c.c.), ha una durata di anni 10, con decorrenza dalla data apposta sul presente atto. L'affidamento in uso degli immobili a favore della Provincia verrà a cessare ipso-jure contestualmente e per effetto della cessione della proprietà dei medesimi da parte di RFI alla Provincia stessa e, comunque, alla scadenza il contratto si intende, fin d'ora, risolto di fatto e di diritto, essendo, per espressa volontà delle parti, escluso il tacito rinnovo.

ARTICOLO 4 CANONE

Il canone annuale viene concordemente e liberamente convenuto in complessive Euro 46.850,00 (quarantaseimilaottocentocinquanta/00), oltre I.V.A. se dovuta, da pagarsi annualmente in unica soluzione anticipata, così distinta:

- Tratta Vitulano (Km. 109+508) e Benevento (Km. 102+680), per una superficie pari a mq 411.517 (quattrocentoundicimilacinquecentodiciassette), comprensivi di mq 930 di fabbricati: €uro 35.000,00 (trentacinquemila/00);
- Tratta Benevento (Km. 100+500) e Apice (Km. 97+063, località Acquafredda), per una superficie pari a mq. 138.750 (centotrenttomilasettecentocinquanta), comprensivi di mq 122 di fabbricati: €uro 11.850,00 (undicimilaottocentocinquanta/00).

ARTICOLO 5 MODALITA' DI PAGAMENTO

La misura del canone e quant'altro dovuto dovrà essere versato in anticipo ed in unica soluzione dalla Provincia, mediante versamento da effettuarsi sul conto corrente postale che verrà inviato dalla Società mandataria Metropolis S.p.A., unitamente alla fattura emessa da R.F.I. S.p.A.. In caso di ritardo nei pagamenti la Provincia pagherà, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora. Il mancato pagamento di due annualità consecutive produrrà la risoluzione del contratto, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, ai sensi dell'art.1456 c.c..

ARTICOLO 6 CLAUSOLA DI FUTURA COMPRAVENDITA

Le parti si impegnano rispettivamente alla compravendita futura dei beni oggetto del presente contratto di affitto stabilendo che tutti i canoni versati alla data del rogito di compravendita saranno considerati quati acconti sul prezzo di acquisto.

ARTICOLO 7 DEPOSITO CAUZIONALE

Il Locatore rinuncia alla costituzione, da parte del Conduttore, del deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 8 ONERI ACCESSORI

Resta fin d'ora convenuto fra le Parti che la Provincia provvederà al pagamento integrale di eventuali oneri accessori.

ARTICOLO 9 SUBLOCAZIONE

E' fatto divieto alla Provincia di cedere il presente contratto, di sublocare anche parzialmente l'intero complesso immobiliare locato. La violazione di uno qualunque di tali divieti produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto per colpa del Conduttore (ex art. 1456 cc.), il quale resta obbligato al risarcimento dei danni subiti da R.F.I. S.p.A.. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1619 del codice civile, R.F.I. si riserva il diritto di controllare l'osservanza degli obblighi assunti dal Conduttore con il presente Atto in relazione all'utilizzo delle aree di cui trattasi, potendo richiedere la risoluzione del presente Atto, nei casi previsti dall'Articolo 1618 del codice civile.

ARTICOLO 10 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

Aree, fabbricati ed opere d'arte devono essere tenute con cura e diligenza dal Conduttore, provvedendo a propria cura e spese all'esecuzione delle opere necessarie al mantenimento del decoro. Sono a carico del Conduttore la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione, di cui all'art. 1609 c.c.. In deroga a quanto previsto dall'art. 1576 c.c., le Parti convengono che tutte le spese di manutenzione straordinaria, innovazioni imposte da legge, siano eseguite a cura, spese e responsabilità del Conduttore, mallemando da ogni e qualsiasi responsabilità il Locatore. Saranno altresì a carico del Conduttore tutti gli interventi necessari a rendere idonei gli immobili all'uso previsto, comprese le recinzioni ed ogni altra opera necessaria a separare il compendio immobiliare oggetto dell'affitto e renderlo del tutto autonomo, anche dal punto di vista impiantistico, da altri immobili di proprietà di R.F.I. S.p.A. che dovessero insistere nelle aree limitrofe, previa autorizzazione scritta di R.F.I.. I lavori da eseguire, per i quali vi sia stato il consenso espresso da parte del Locatore, dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato;

il Conduttore ha l'obbligo, a proprie cure e spese, di richiedere le eventuali autorizzazioni e/o permessi delle Autorità competenti secondo la normativa vigente. Rimane a carico del Conduttore l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi eventualmente necessari per l'esecuzione dei predetti lavori.

ARTICOLO 11 MIGLIORIE E ADDIZIONI

In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 c.c., per tutte le eventuali migliorie e addizioni che venissero eseguite, anche con il consenso del Locatore, il Conduttore espressamente accetta che nulla gli spetterà, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto, a titolo di indennizzo, risarcimento o compenso, per le migliorie ed addizioni apportate agli immobili.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITA' PER DANNI

La Provincia – dalla data di consegna dei beni da far risultare da apposito verbale che sarà sottoscritto entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del presente Atto - è costituita custode degli immobili affittati ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. La Provincia è altresì responsabile per il deterioramento e per tutti i danni arrecati agli immobili affittati, che dovessero avvenire nel corso della durata contrattuale.

ARTICOLO 13 VISITA AGLI IMMOBILI

E' facoltà della R.F.I., previo accordi con il Conduttore, visitare e/o far visitare a terzi - per giustificati motivi, ivi compresi i casi di trasferimento di proprietà – gli immobili affittati.

ARTICOLO 14 TRASPARENZA RAPPORTI CONTRATTUALI

Il Conduttore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che:

- non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- di obbligarsi a non versare al alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Conduttore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Affittuario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi degli articoli 1406 e 1407 c.c., il Conduttore presta il proprio preventivo consenso alla cessione del presente contratto.

ARTICOLO 16 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività per la quale sono stati affittati gli immobili, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi.

ARTICOLO 17 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 18 FORO COMPETENTE

Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente al presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro competente per territorio.

ARTICOLO 19 ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal presente atto:

R.F.I. dichiara il proprio domicilio in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

La Provincia dichiara il proprio domicilio in Benevento, Piazza Castello, presso la propria sede denominata "Rocca dei Rettori" - Codice Fiscale 92002770623.

ARTICOLO 20
SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Le spese per la stampa e la riproduzione del presente atto, quelle per bolli, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al contratto stesso, saranno ad esclusivo carico del Conduttore.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle Parti contraenti secondo Legge.

Le eventuali modifiche al regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente contratto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuno delle Parti contraenti ed il terzo per l'Ufficio del Registro.

Essendo l'atto stesso soggetto a registrazione le relative spese saranno equamente divise tra le Parti.

....., li.....

Per la:

PROVINCIA DI BENEVENTO

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Dott. Ing. Angelo Fuschini